

NOTIZIARIO N. 2/97

EDIL. 7

LAVORO E PREVIDENZA

Previdenza sociale - Computo dei contributi sull'orario contrattuale di lavoro - Art. 29, Legge n. 341/1995 - Causali di esecuzione.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso e' stato pubblicato l'allegato estratto del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, che, accogliendo le richieste formulate dall'Ance, ha specificato le ulteriori causali, in presenza delle quali non e' operante per le imprese edili l'obbligo di versare i contributi sull'orario normale contrattuale, previsto dall'art. 29 della nota legge n. 341/95.

In aggiunta alle altre causali gia' specificate nel primo comma del citato art. 29, quest'ultimo provvedimento ha escluso dall'obbligo del versamento dei contributi sulla "retribuzione virtuale" i seguenti casi:

a) i permessi individuali non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore annue;

b) le eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della Cassa integrazione guadagni, per periodi per i quali e' stata richiesta ed e' pendente l'istanza di concessione;

c) i periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;

d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi.

Queste ulteriori causali, come gia' anticipato, vengono pertanto ad affiancare quelle gia' esplicitate dalla norma di legge, o quelle indicate a titolo esemplificativo dall'Inps nelle sue precedenti istruzioni.

Le causali indicate nel recente provvedimento, in quanto esplicitazione di una specifica delega gia' contenuta nell'art. 29, hanno efficacia ex tunc, cioe' dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo contributivo.